



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 28-12-2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RIASETTO PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX-ART. 20 D. LGS.
19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:10 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.

OMOBONI PAOLO	P	SQUILLONI ENZO	P
SPACCHINI SONIA	P	BAGGIANI PATRIZIO	P
TIMPANELLI GABRIELE	P	CERBAI SANDRA	P
PIERI SAURO	P	MARRANI ALESSANDRO	P
MINIATI MARCO	P	MARGHERI LUCA	P
BONI FRANCO	P	GOZZI MATTEO	A
OMAR OSMAN ADAN	P	MASINI CLAUDIA	P
PERICCIOLI EMANUELA	P	BONI FULVIO	P
SENECI CATERINA	P		

Presenti n. 16 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza il Signor TIMPANELLI GABRIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signor Cosmi Emanuele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
SENECI CATERINA
CERBAI SANDRA
MARRANI ALESSANDRO

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a controllo	N
----------------------------------	---	-----------------------------	---



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che la seduta del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2018 veniva aggiornata al 28 dicembre 2018 alle ore 17.00, come risulta dal separato verbale integrale al quale si rinvia.

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori Paoli, Becchi e Boni: Presenti 3/5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 67 in data 22/11/2018 del Servizio 2 (Risorse), depositata in atti;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che vengono prese in considerazione le partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. g) del T.U.S.P., solo quando trattasi di partecipazioni detenute per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, come peraltro indicato anche nelle Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2017;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di



partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ove ricorrano i presupposti indicati dal comma 2, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della



convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgo San Lorenzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, decreto legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P. alla Sezione regionale della Corte dei Conti anche attraverso caricamento del modello standard predisposto in formato elettronico in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, Min. Economie e Finanze, i cui dati potranno essere controllati e monitorati anche dalla struttura ministeriale competente;



VISTO inoltre che:

- la deliberazione consiliare n. 34 del 25 settembre 2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex-art. 24 del decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche e integrazioni" e dato atto che in essa venivano elencate le partecipazioni comunali da alienare, tra le quali la partecipata **Vivi lo sport** ssd a rl di Borgo San Lorenzo che nel triennio 2013-2015 e 2014-2016 risulta con un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- nel dispositivo dello stesso atto si sottopone "la decisione di alienazione alla condizione risolutiva del sopravvenire nel 2018 del requisito del fatturato medio superiore a euro 500 mila per il triennio 2015-2017, il cui avveramento è da accertarsi attraverso appositi atti di preconsuntivo forniti dalla società e mediante formale e successiva deliberazione consiliare";
- la deliberazione consiliare n. 5 del 6 marzo 2018 con la quale, conosciuto il preconsuntivo della società e verificato il superamento della soglia di fatturato medio per il triennio 2015-2017, viene ritirata la decisione di alienazione della partecipazione societaria, decidendo dunque il suo mantenimento;

SEGNALATO inoltre che nel caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero le spa **Consiag** e **Publiservizi**, l'esame va svolto sia con riferimento alle scelte che condussero alla loro costituzione per verificarne l'attuale funzionalità, sia alla consistenza della quota di partecipazione e all'esito economico finanziario che hanno prodotto;

DATO pertanto atto che:

- con una serie di delibere consiliari, adottate nel dicembre 1995 e nei primi mesi dell'anno 1996, il Comune di Borgo San Lorenzo ha aderito con altri 19 comuni (il maggiore dei quali è Prato, e che si trovano nelle province di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia) al Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi (Consiag) affidandogli la gestione del ciclo integrato delle acque;
- in seguito all'affidamento a Publiacqua spa del servizio idrico integrato a partire dal 1.01.2002 da parte dell'Ambito territoriale ottimale toscano n. 3 dell'acqua, i comuni già aderenti a Consiag con accordo di programma stabilirono di partecipare all'aumento del capitale sociale di Publiacqua spa con una particolare modalità: ogni Comune doveva acquistare direttamente una quota dello 0,10% ed indirettamente tramite Consiag, trasformata in Consiag spa (atto consiliare 125 del 11 dicembre 2001), per un importo assai più consistente, così da *"mantenere, all'interno della compagine azionaria di Publiacqua spa, l'unicità e la compattezza del territorio consortile al fine di proseguire quella gestione ottimale del servizio idrico che ha caratterizzato in questi anni l'attività del Consiag, nonché al fine di meglio garantire, attraverso una rappresentanza unitaria, gli interessi di ogni singolo Comune associato che diversamente potrebbe avere una rappresentatività meno incisiva"*;



- la scelta dunque di aderire a Publiacqua spa attraverso una partecipazione a Consiag spa è determinata dalla volontà di una più influente partecipazione unitaria (del 25%) attuata con una società interamente pubblica per proseguire l'esperienza positiva consortile, che oggi viene confermata sulla base degli esiti conseguiti;
- la partecipazione a Consiag spa ha inoltre consentito di realizzare importanti risultati economici, confermati anche negli ultimi anni, attraverso la valorizzazione azionaria e la corresponsione di dividendi;

DATO ATTO inoltre che

- l'adesione comunale alla soc. Publiiser spa è avvenuta con deliberazione consiliare n. 9 del 22 gennaio 1999, successivamente la società si è trasformata in Publiservizi spa e il Consiglio ne ha approvato il mutamento con proprio atto n. 200 del 11 dicembre 1999 allo scopo di costituire una multiutility interamente pubblica che possedesse quote azionarie di Toscana energia (10,37%) gestore del gas per la nostra area, di Publiacqua (0,43%) gestore dell'acqua per l'area, e che soprattutto operasse per la gestione integrata dei rifiuti nell'area, costituendo Publiambiente spa, gestore del servizio per il nostro territorio comunale e per quello dell'intero Mugello, e detenendone al 100% la proprietà;
- la partecipazione azionaria nella società interamente pubblica di cui i soci sono 35 comuni toscani (maggiori azionisti i comuni di Pistoia e Empoli) ha prodotto una valorizzazione azionaria ed esiti economici positivi;

DATO ATTO ancora che dal 13 marzo 2017 una nuova società, Alia spa, svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO Toscana Centro, incaricata in seguito allo svolgimento di gara pubblica svolta; e che tale società si è costituita in seguito alla fusione delle società che svolgevano precedentemente il servizio nelle varie aree dell'ambito, tra le quali Publiambiente e Quadrifoglio, di cui Consiag spa e Publiservizi spa detenevano già quote di partecipazione;

VALUTATO pertanto che sia in ordine agli obiettivi politici ed economici, sia per quelli normativi che consentono partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.), tali partecipazioni azionarie alle due multiutility siano da confermare, sollecitando i soci pubblici detentori di quote sociali consistenti ad un'eventuale iniziativa di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;

SEGNALATO inoltre che:

- la situazione riguardante la controllata **Vivi lo sport ssd a rl** risulta particolare in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo attività per l'intero anno, tanto che l'Unione dei Comuni del Mugello ha destinato uno specifico contributo finanziario a sostegno del funzionamento dei



servizi, che il Consiglio ha destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti con deliberazione 34/2018;

- l'attività è inoltre destinata a rispondere sia alla richiesta di interventi sportivi svolti da scuole di vario ordine e grado e istituti superiori dell'ambito territoriale, sia ad interventi di natura riabilitativa svolti da utenti traumatizzati o disabili in collaborazione con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute del Mugello, sia a spazi di esercizio dell'attività sportiva libera, oppure organizzata in corsi destinati all'apprendimento del nuoto o a specifiche altre esigenze della vita (preparazione al parto, introduzione all'acquaticità per i bimbi piccoli, attività motorie per adulti e anziani svolte in acqua, ecc.), oppure tramite l'iniziativa di associazioni sportive della vallata anche con attività agonistiche (nuoto, pallanuoto);
- la costruzione della piscina esterna risale agli anni '70 del Novecento, gli impianti natatori furono poi ristrutturati alla fine degli anni '90, anche se solo nel 2002 è stata costituita la società Vivi lo Sport, manifestando dunque una scelta strategica del Comune nei confronti dell'attività sportiva quale funzione dell'ente, così come si è generalmente svolto in Toscana nel dopoguerra, anche se l'attività sportiva non risulta nell'elenco delle funzioni obbligatorie comunali;
- la società svolge dunque a parere di questa Amministrazione un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4, c. 1 del decreto legislativo 175/2016 e s.m.i.;

VISTA la Relazione Tecnica dell'Uff. Staff del Servizio Risorse, **allegato A** alla presente deliberazione, in cui compare nella Prima Parte il resoconto dell'attuazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata nel 2017, come previsto dall'art. 20, c. 4 del T.U.S.P., mentre nella Seconda Parte della stessa Relazione è contenuto l'esito della ricognizione effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, e dato atto che tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che alla Relazione Tecnica sono allegati due tabelle ed un ampio documento a riquadri di 28 fogli, tratto, con alcuni inevitabili e opportuni cambiamenti, da quello richiesto dalla Corte dei Conti per la Revisione straordinaria del 2017;

DATO ATTO che il resoconto di cui sopra è aggiornato al novembre 2018, mentre la ricognizione è effettuata come previsto dalla normativa alla data del 31 dicembre 2017, ne deriva che mentre nella Prima Parte della Relazione Tecnica si evidenzia come sia stata già liquidata la partecipazione comunale relativa alla **Pianvallico srl**, nella Seconda Parte si ritrova la società elencata tra le altre partecipate nella ricognizione svolta a fine 2017;

RITENUTO confermare le valutazioni già espresse e riportate nella deliberazione consiliare n. 34 del 25 settembre 2017 di approvazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, integrata dalla deliberazione



consiliare n. 5 del 6 marzo 2018 riguardante il ritiro della decisione di alienazione della partecipazione detenuta nella Vivi lo sport ssd a rl in seguito alla verifica di superamento della soglia minima di fatturato medio triennale, e preso atto dell'avvenuta liquidazione della partecipazione nella Pianvallico srl, tali valutazioni sono inerenti:

- la rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali riguardanti **Casa** spa (gestione associata secondo normativa regionale del recupero manutenzione gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), **Farmapiana** spa (gestione associata farmacie comunali), **Publiacqua** spa (gestione di tutte le attività inerenti il ciclo delle acque), **Toscana energia** spa (distribuzione gas naturale), ed anche **Vivi lo sport** ssd a rl (gestione delle piscine comunali), unica società controllata, per le motivazioni sopra riportate;
- il caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero le spa **Consiag** e **Publiservizi**, per le quali sia in ordine agli obiettivi politici ed economici, sia per quelli normativi che consentono partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.), viene valutata positivamente la partecipazione detenuta, eventualmente sollecitando i soci pubblici detentori di quote sociali consistenti ad un'eventuale iniziativa di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;
- la dismissione della partecipazione societaria in **Fidi Toscana** spa, in quanto trattasi di partecipazione che non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2015, e poi confermata nella citata deliberazione consiliare n. 34/2017, anche se poi le relative procedure attuative non hanno ancora ottenuto il risultato finale;
- la dismissione della partecipazione societaria in **Accademia degli Audaci** del Teatro Giotto srl di Borgo San Lorenzo in quanto trattasi di partecipazione che non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed inoltre non raggiunge nell'ultimo triennio (2015-2017) un fatturato medio superiore a 500 mila euro;

RITENUTO inoltre che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute tenendo conto dei seguenti criteri:



- rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- determinazione del prezzo a cui offrire la partecipazione comunale da realizzarsi con riferimento alla quota sociale posseduta quale parte del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma con le variazioni valutate necessarie (es. sommando il rimborso della spesa relativa alla eventuale fideiussione in corso, oppure sottraendo la riserva non pertinente);

criteri questi peraltro utilizzati per la procedura di alienazione delle partecipazioni già offerte con apposito bando pubblico, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione 2015 o della Revisione straordinaria delle partecipazioni 2017;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle nuove partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, decreto legislativo n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Risorse in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, (**Allegato B**);

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione consiliare nella seduta del 10/12/2018, come risulta dal verbale depositato in atti;

UDITO il successivo dibattito svoltosi e riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si rinvia;

DATO atto che il Presidente pone ai voti la proposta;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- presenti: 16;
- astenuti: 1 (Boni Fulvio);
- votanti: 15;
- favorevoli: 14;
- contrari: 1 (Masini);

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, costituito dalla Relazione Tecnica di n. 37 pagine, da due tabelle e un ampio prospetto a riquadri di 28 fogli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- 2) di dare atto che durante il corso del 2018 è stata liquidata la partecipazione comunale alla **Pianvallico spa**, che pertanto non va più considerata quale società partecipata dall'Ente;
- 3) di proseguire fino a conclusione l'iter di alienazione delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni riportate in narrativa:
 - quota del 2,5% della società **Accademia degli Audaci** del Teatro Giotto srl di Borgo San Lorenzo;
 - quota del 0,00016% della società **Fidi Toscana** spa di Firenze;
- 4) di stabilire che l'alienazione deve essere effettuata con i seguenti criteri:
 - rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
 - determinazione del prezzo a cui offrire la partecipazione comunale da realizzarsi con riferimento alla quota sociale posseduta quale parte del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma con le variazioni valutate necessarie (es. sommando il rimborso della spesa relativa alla eventuale fideiussione in corso, oppure sottraendo la riserva non pertinente);criteri questi peraltro utilizzati per la procedura di alienazione delle partecipazioni già offerte con apposito bando pubblico, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione 2015 o della Revisione straordinaria delle partecipazioni 2017;
- 5) di dare atto inoltre che in caso di mancata alienazione delle partecipazioni societarie, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società partecipate e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - le stesse saranno liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- 6) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto legge n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
- 9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, decreto correttivo.



Di seguito, su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- presenti: 16;
- astenuti: 1 (Boni Fulvio);
- votanti: 15;
- favorevoli: 14;
- contrari: 1 (Masini);

DELIBERA

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZ=ZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX-ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - ANNO 2018

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 22-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 22-11-18

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
TIMPANELLI GABRIELE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Repertorio Albo Informatico Numero: 42

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 gironi consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal 10-01-2019 al

Borgo San Lorenzo, 10-01-2019

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
F.to Chiara Pozzolini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
Dott.ssa Chiara Pozzolini